

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 112

presentata dai Consiglieri regionali  
COZZOLINO - PORCU - CAU

il 26 giugno 2025

Disposizioni per il controllo degli ingressi di merci e prodotti sull'Isola della Sardegna e per la prevenzione delle contaminazioni ambientali

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Sardegna è un territorio insulare dalla straordinaria ricchezza naturalistica, ambientale e agroalimentare. L'ecosistema isolano è, però, estremamente vulnerabile all'introduzione di specie esotiche invasive, fitopatie, patogeni animali e vegetali, nonché a fenomeni di degrado dovuti all'elevato afflusso turistico stagionale. Negli ultimi decenni si è registrato un incremento significativo del rischio di contaminazioni biologiche causate da traffici non controllati di sementi, piante, prodotti agricoli e zootecnici provenienti da aree esterne all'isola. Tale rischio, se non fronteggiato con strumenti adeguati, può pregiudicare irreversibilmente la biodiversità, l'agricoltura e il paesaggio sardo. L'esigenza di tutelare la Sardegna da tali pericoli trova oggi legittimazione nel quadro giuridico europeo, in particolare nel Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione), il cosiddetto codice frontiere Schengen. Il regolamento, pur concentrandosi sulle persone, include esplicitamente il controllo delle minacce alla sicurezza interna, tra cui rientrano anche quelle ambientali, fitosanitarie e legate alla salute pubblica.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di:

- regolamentare e rafforzare i controlli su tutte le merci, prodotti agricoli e alimentari in ingresso nel territorio regionale via mare e via aerea;
- prevenire l'introduzione di agenti patogeni e specie invasive, tramite ispezioni, verifiche documentali e, se necessario, il blocco e la distruzione dei materiali pericolosi;
- istituire una struttura permanente di controllo e vigilanza ambientale presso i porti e aeroporti dell'isola, affidata al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna (CFVA);
- informare e sensibilizzare i turisti sui comportamenti da adottare per prevenire incendi, danni agli habitat e comportamenti impropri in spiagge, boschi e aree protette.

La legge prevede la creazione di una Struttura di frontiera ambientale, composta da personale specializzato del CFVA. Gli operatori, per le qualifiche loro demandate esercitano le funzioni tecniche e di polizia, oltre a quelle derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita a termini del

decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali) e saranno, quindi, dotati dei poteri ispettivi e sanzionatori, secondo quanto previsto dal codice penale e dal Regolamento UE 2016/399.

Essi svolgeranno sia verifiche di prima linea (su documentazione e dichiarazioni) che verifiche di seconda linea (ispezioni fisiche e strumentali delle merci). L'approccio adottato integra le attività di controllo con una forte componente di prevenzione, informazione e sensibilizzazione ambientale, per favorire comportamenti consapevoli da parte dei visitatori e degli operatori economici.

La proposta è pienamente conforme ai principi del diritto dell'Unione europea:

- rispetta il diritto alla libera circolazione previsto dalla lettera a), paragrafo 2 dell'articolo 20 del Trattato sul Funzionamento dell'UE;
- si fonda sulle previsioni del Regolamento (UE) 2016/399 che consente, ai singoli stati e alle regioni con competenze speciali, di attuare misure proporzionate e giustificate per la salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente;
- non ostacola i flussi commerciali leciti, ma si limita a garantire che essi non arrechino danno all'ambiente, alla biodiversità e alla sicurezza agroalimentare dell'isola.

I benefici attesi sono:

- maggiore sicurezza ambientale e protezione delle risorse naturali sarde;
- riduzione del rischio di incendi tramite campagne informative e sorveglianza attiva nei luoghi sensibili;
- rafforzamento dell'immagine della Sardegna come destinazione turistica responsabile e sostenibile;
- miglioramento della tracciabilità e qualità delle merci agricole e alimentari importate;
- aumento dell'efficienza amministrativa grazie alla collaborazione strutturata tra autorità regionali, doganali e forestali.

In un'epoca segnata da globalizzazione, crisi ecologiche e aumento dei flussi turistici e commerciali, è fondamentale dotare la Regione di strumenti normativi e operativi all'altezza delle nuove sfide. Il costo per l'istituzione di un servizio di controllo delle frontiere ambientali in Sardegna, come previsto nella proposta di legge, è di euro 3.150.000,00 necessari per il personale, la logistica, le infrastrutture, la strumentazione e la formazione. Costi necessari per assicurare l'avvio operativo nei principali porti e aeroporti sardi (Cagliari, Olbia, Alghero, Porto Torres, Arbatax, Golfo Aranci). Questa proposta di legge rappresenta un passo concreto verso un modello di gestione del territorio che coniughi tutela ambientale, controllo del rischio, legalità e informazione. Essa rafforza le competenze del Corpo forestale regionale che è già titolare in Sardegna delle funzioni di protezione delle specie della fauna e della flora minacciate di estinzione, ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica), relativa all'applicazione in Italia della Convenzione internazionale di Washington (Cites) e valorizza il ruolo della Sardegna come laboratorio di buone pratiche per la protezione degli ecosistemi insulari nel contesto europeo e mediterraneo.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Finalità

1. La presente legge ha lo scopo di:

- a) garantire il controllo e la tracciabilità delle merci, prodotti agricoli, alimentari e zootecnici in ingresso nel territorio della Sardegna;
- b) prevenire l'introduzione di specie infestanti, patogeni, semi e organismi potenzialmente pericolosi per l'ecosistema isolano;
- c) rafforzare la tutela ambientale attraverso attività di informazione e controllo, in coerenza con il Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione).

### Art. 2

#### Ambito di applicazione

1. Le disposizioni si applicano a:

- a) merci e prodotti di origine agricola, alimentare e zootecnica;
- b) materiale vivaistico, sementi, terricci e imballaggi vegetali;
- c) qualsiasi altra sostanza o oggetto che possa costituire rischio di contaminazione ambientale o introduzione di specie invasive.

### Art. 3

#### Istituzione della Struttura di frontiera ambientale regionale

1. È istituita, in seno alla Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna (CFVA), un nuovo servizio che organizza la Struttura di frontiera ambientale regionale, con funzioni di:

- a) polizia ambientale e doganale presso i porti e aeroporti dell'isola;
- b) verifica della documentazione sanitaria e fitosanitaria delle merci;
- c) controllo e ispezione fisica dei carichi sospetti;
- d) segnalazione immediata di violazioni o rischi

all'autorità giudiziaria competente.

2. Gli operatori della struttura sono qualificati come guardie di frontiera ambientale, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 2016/399.

#### Art. 4

##### Controlli obbligatori all'ingresso

1. Tutti i punti di ingresso marittimo e aereo della Sardegna devono essere dotati di una postazione di controllo ambientale operativa in orario continuato.

2. Il personale effettua:

- a) verifica di prima linea: controllo dei documenti di trasporto, certificazioni sanitarie e fitosanitarie;
- b) verifica di seconda linea: ispezione fisica di merci sospette, campionamento e, se necessario, blocco e respingimento della merce.

#### Art. 5

##### Divieti specifici

1. È vietato l'ingresso nel territorio della Sardegna di:

- a) specie vegetali e animali non autoctone prive di certificazione o potenzialmente invasive;
- b) materiale vegetale e zootecnico non accompagnato da documentazione attestante l'assenza di agenti patogeni o parassiti;
- c) qualsiasi merce dichiarata pericolosa secondo le liste di rischio dell'Unione europea o dell'EFSA.

2. L'inosservanza dei divieti comporta:

- a) il sequestro immediato della merce; la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro cinquantamila;
- b) l'obbligo di distruzione in loco, ove previsto dalle norme sanitarie.

#### Art. 6

##### Informazione e prevenzione per i turisti

1. In tutti i porti, aeroporti e principali snodi turistici è prevista la presenza di punti in-

formativi ambientali, gestiti dal CFVA.

2. Il personale fornisce:

- a) informazioni sui rischi ambientali, sul comportamento da adottare per prevenire incendi, danni alla fauna e flora;
- b) materiale informativo multilingue, cartaceo e digitale;
- c) accesso a una piattaforma online con contenuti geolocalizzati sui rischi ambientali dell'area.

#### Art. 7

##### Coordinamento con le Autorità europee e nazionali

1. Il CFVA agisce in conformità con il Regolamento (UE) 2016/399 e in cooperazione con: il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare; il Ministero della Transizione Ecologica; le autorità portuali e aeroportuali competenti; l'Agenzia delle Dogane e Frontex, per gli aspetti inerenti alla sicurezza delle frontiere.

#### Art. 8

##### Norme transitorie e attuative

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale con proprie deliberazioni:

- a) definisce, di concerto con la Direzione generale del CFVA, i protocolli operativi e organizzativi della Struttura di frontiera ambientale regionale;
- b) approva, con le segnalazioni del Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS), di LAORE, delle Università, di ARGEA e di AGRIS l'elenco delle specie e merci soggette a restrizione;
- c) stanziava i fondi per l'assunzione di sessanta Guardie forestali, la formazione del personale e per l'allestimento dei punti di controllo e informazione.

#### Art. 9

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro

3.150.000,00 annui, si fa fronte con l'incremento degli stanziamenti già previsti per il funzionamento del CFVA di cui alla missione 09 - programma 05 - titolo 2.

#### Art. 10

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).